

**Lotto n. 3**  
**Capitolato Speciale**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE FURTO**

**Stipulata tra:**

*COMUNE DI PAVIA*

Piazza Municipio 2

CAP 27100 Città PAVIA

P.IVA n°.00296180185

**e**

*[Nome Società]*

Via.....

Cap.....Città.....

P.IVA n°.....

Effetto:	dalle ore 24.00 del 31/07/2016
Cessazione:	alle ore 24.00 del 31/07/2021
Scadenza anniversaria	al 31/07 di ogni anno
Premio lordo annuale	€.....

## DEFINIZIONI

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

<b>Annualità assicurativa:</b>	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
<b>Assicurato:</b>	Persona fisica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di Assicurazione.
<b>Beneficiario:</b>	In caso di morte dell'assicurato, gli eredi legittimi o testamentari; in tutti gli altri casi l'assicurato stesso.
<b>Broker:</b>	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.
<b>Comunicazioni:</b>	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Massimale per anno:</b>	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
<b>Massimale per sinistro:</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Scoperto:</b>	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Società:</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### **Art. 1 a) - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell' assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 c.c.).

Si conviene tuttavia che l'omissione, incompletezza od inesattezza nelle dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omesse, incomplete, inesatte o reticenti dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società, ai sensi dell'art. 5 seguente " Revisione del prezzo" il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione, di dichiarare se esistono in contiguità dei fabbricati e delle reti ed impianti, cose o condizioni capaci di aggravare la valutazione del rischio.

#### **Art. 1 b) – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto**

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza. Si conviene tuttavia che l'omissione, della Comunicazione alla Società di una circostanza aggravante il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tale omessa comunicazione sia avvenuta in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società, ai sensi dell'art. 5 seguente " Revisione del prezzo" il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (CLAUSOLA NON DEROGABILE)**

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al 31/07/2016 e al 31/07 di ogni scadenza anniversaria.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 90 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (31/07/2016), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 90 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

#### **Art. 2a – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 3 - Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione**

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 90 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

#### **Art. 4 – Revisione del prezzo**

Al verificarsi delle ipotesi di difformità o variazione del rischio previsti agli artt. 1 a) - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e 1 b) - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di revisione di cui al precedente comma, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse ed eventualmente formula una propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 2 "Pagamento del premio".

#### **Art. 5 - Proroga dell' assicurazione e periodo di assicurazione**

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 5 con effetto dalle ore 24.00 del 31/07/2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31/07/2021.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 31/12/2021.

È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione

del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione nei casi previsti al successivo art. 6.

#### **Art. 6 – Recesso della Società**

Fermo restando il disposto di cui all'art. 1892 c.c. si conviene quanto segue:

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che il recesso della Società sia divenuto effettivo per il decorso del termine di preavviso sopra indicato, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1893 c.c. e comma 5, secondo periodo dell'art. 1898 c.c. al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 14 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

In tutte le ipotesi di recesso, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. "proroga tecnica").

#### **Art. 7 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 8 – Foro Competente**

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

#### **Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie (art. 180 Capo VI del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.).

#### **Art. 10 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® od altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:  
sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
  - a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
  - b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
  - c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
  - d) sinistri senza seguito;

e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura dell'1‰ (uno per mille) a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **Art. 11 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art. 12 - Clausola Broker**

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A., Viale Bodio 33, 20158 Milano, CF/P.IVA 016699520159, tel. 02/485381, indirizzo PEC [divisione.entipubblici@cert.marsh.it](mailto:divisione.entipubblici@cert.marsh.it), E-mail [maurizio.stringhini@marsh.com](mailto:maurizio.stringhini@marsh.com); di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker è posta a carico della Società aggiudicataria del contratto, nella misura stabilita nel 9%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

#### **Art. 13 - Clausola di delega in presenza di broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Ditta Marsh S.p.A. e gli assicuratori hanno convenuto di affidare la delega alla (Compagnia)....., di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente dalla Ditta Marsh S.p.A. la quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Compagnie assicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal contraente per il tramite della Ditta Marsh S.p.A. direttamente nei confronti di ogni Compagnia assicuratrice.

Ognuna delle Compagnie sottoscrittici concorrerà al pagamento dei risarcimenti liquidati in proporzione alla quota rispettivamente assunta e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

#### **Art.14 - Clausola broker in presenza di Lloyd's correspondent (clausola alternativa)**

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., (di seguito denominata Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza:

Pertanto:

a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;

b) ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società..... (di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto :

a) ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;

b) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori.

**Art.15 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

## NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE FURTO

### **Art. 16 - Rischio Assicurato**

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l' uso di chiave vera anche se fraudolente;
- b) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l' impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino purché l' asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in Polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l' autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

### **Art. 17 – Esclusioni**

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) , terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, tumulti popolari, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto, a meno che l' Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo, nonché i danni commessi od agevolati con dolo:
  - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente ed occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
  - dagli Amministratori;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell' art. 649 del Codice Penale (nr. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

### **Art. 18 - Trasloco delle cose assicurate**

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l' assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del 10 giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell' art. 1 delle Norme che regolano l' Assicurazione in generale se il trasloco comporta aggravamento di rischio.

### **Art. 19 - Obblighi in caso di sinistro.**

In caso di sinistro l' Assicurato od il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell' evento e l' importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all' Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società l' Agenzia ed il numero di Polizza;
- b) fornire successivamente alla Società una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l' indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all' Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.



L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell' art. 1915 C.C..

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere C) e D) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l' ammontare delle spese stesse unitamente a quello del danno, superano la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

e) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo diritto ad indennizzo;

f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltreché della realtà e dell' entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;

g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

#### **Art. 20 - Esagerazione dolosa del danno**

L' Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all' indennizzo.

#### **Art. 21 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato tra le Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 22 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;

b) verificare l' esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;

c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 19;

d) verificare l'esistenza , la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere D) ed E) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### **Art. 23 - Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, nè dei danni del mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi.

#### **Art. 24 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro**

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondere restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

#### **Art. 25 - Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l' indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### **Art. 26 - Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l' eccedenza , esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

#### **Art. 27 - Assicurazioni presso diversi assicuratori**

L'Assicurato / il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni in corso con altre Società stipulate sulle medesime cose, per il medesimo rischio.

In caso di sinistro l' Assicurato/il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art. 28 - Pagamento dell' indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall' art. 19, lett. b).

#### **Art. 29 - Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate tutte o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

# POLIZZA FURTO

## PREMESSA

Tra

in seguito denominata Assicurata

e la Assicurazioni

in seguito denominata Società

Si stipula il presente atto per il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dall' Assicurata in conseguenza degli eventi previsti nelle apposite Sezioni che seguono, in base alle Condizioni Generali di Assicurazione, in quanto non derogate, ed in base alle Condizioni Particolari dattiloscritte, e più precisamente:

### SEZIONE A - FURTO E RAPINA DI VALORI

#### SOTTOSEZIONE: FURTO E RAPINA VALORI NEI CASSETTI

### SEZIONE B - FURTO E RAPINA DI MERCI

### SEZIONE C – FURTO E RAPINA DEI PORTAVALORI

## DEFINIZIONI

Le parti attribuiscono il significato sottoindicato alle seguenti denominazioni riportate nella polizza.

### **VALORI**

Denaro, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semi preziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, vaglia, assegni,, tratte, cambiali, francobolli, valori bollati, raccolte numismatiche, ricette e fustelle, valori in genere, nonché stupefacenti, il tutto sia di proprietà dell' Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia responsabile, compreso altresì lo smarrimento.

### **STABILIMENTI**

Qualsiasi locale, ubicazione e/o dipendenza sia di proprietà, locazione e/o uso.

### **MERCI**

Mobilio, arredamento, quadri e oggetti d' arte, biancheria e coperte, indumenti, vasellame, cristallerie e posaterie, provviste alimentari, mobili d' ufficio, oggetti di cancelleria, libri, registri e stampati, armadi di sicurezza o corazzati o casseforti (escluso il contenuto) cancelleria macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare ed altre da ufficio compresi strumenti professionali, apparecchi telefonici fissi e mobili, strumenti musicali con relative apparecchiature, attrezzature audiovisive, impianti di prevenzione e di allarme e tutto quanto di simile ed affine, componenti di impianti in genere, apparecchiature medicali, medicinali, farmaceutici, sanitari e tutto quanto inerente l'attività di farmacie, qualsiasi bene presente negli stabilimenti anche se di proprietà di terzi, di cui l'assicurato abbia l'uso o la custodia, con la sola esclusione dei valori.

Mezzi agricoli e/o da giardinaggio, attrezzature per parchi e cimiteri il tutto all'interno o all'esterno dei fabbricati.

### **FABBRICATI**

L'assicurazione è prestata alla condizione che si considera essenziale per l'efficacia del contratto che gli enti assicurati siano posti in locali facenti parte di fabbricati costruiti e coperti in cemento armato o laterizi, ed aventi mezzi di chiusura e protezione come indicato nelle Condizioni Particolari.

Gli enti assicurati possono trovarsi altresì contenuti in alloggi prefabbricati ed ubicazioni assimilabili, per le loro caratteristiche, a costruzioni civili ( a titolo esemplificativo e non limitativo capannoni pressostatici e simili costruzioni ).

## **PRECISAZIONI**

**FURTO:** Come definito dall' art. 624 del Codice Penale

**RAPINA :** Come definito dall' art. 628 del Codice Penale

**ESTORSIONE :** Come definito dall' art. 629 del Codice Penale

### **DIPENDENTI:**

I Dipendenti, i Funzionari, gli impiegati, gli operai, gli autisti, i commessi, i professionisti e tutti coloro che prestano la propria attività anche temporaneamente o saltuariamente.

**P.R.A. (primo rischio assoluto):** l'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l' applicazione della regola proporzionale.

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, il valore del recupero spetterà all'assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetterà alla Società.

### **SEZIONE A - B - SOMMA ASSICURATA**

**Euro 200.000,00** qualunque sia il numero dei sinistri che colpissero, nel corso dell' annualità assicurativa, gli enti in garanzia, con i limiti indicati alle singole Sezioni.

### **SEZIONE A - FURTO E RAPINA DI VALORI**

La Società si obbliga a risarcire l' Assicurata dei danni materiali e diretti derivantigli da furto e/o rapina di "Valori" avvenuti negli stabilimenti.

Resta convenuto che la Società non risarcirà per ogni singolo sinistro somma superiore a **Euro 30.000,00**.

### **SOTTOSEZIONE: FURTO E RAPINA DEI VALORI NEI CASSETTI**

Resta convenuto che la Società non risarcirà per ogni singolo sinistro somma superiore a **Euro 500,00**.

L'eventuale franchigia e/o scoperto di polizza dovrà intendersi nullo e privo di effetto con riferimento alla presente Sottosezione.

### **SEZIONE B - FURTO E RAPINA DI MERCI**

La Società si obbliga a risarcire l' Assicurata dei danni materiali e diretti derivantigli da furto e/o rapina di " Merci " avvenuti negli stabilimenti.

Resta convenuto che la Società non risarcirà per singolo sinistro somma superiore a **Euro 50.000,00**.

### **SEZIONE C - FURTO E RAPINA DEI PORTAVALORI**

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurata dei danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori, durante il loro trasporto, sotto la custodia di uno o più dipendenti e sino alla consegna agli aventi diritto.

Ciò fino alla concorrenza della somma complessiva di **Euro 30.000,00** qualunque sia il numero dei sinistri avvenuti nel corso dell' annualità assicurativa.

Resta convenuto che la Società non risarcirà per singolo sinistro somma superiore a **Euro 10.000,00** per ciascun portavalori non nominativamente indicato sotto detrazione dello scoperto del 10%.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### **GARANZIA RAPINA**

Limitatamente alla garanzia rapina si precisa che l' assicurazione è estesa anche a quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all' esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

### **FURTO CON DESTREZZA**

La garanzia è estesa al furto commesso con destrezza ed alla misteriosa sparizione avvenuti all'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato alla competente autorità pubblica.

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto", senza applicazione della regola proporzionale, con il massimo risarcimento di **Euro 10.000,00** per annualità assicurativa.

### **FURTO COMMESO DA DIPENDENTI**

L' assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

### **ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI**

La Società risarcirà i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

### **GUASTI CAGIONATI DAI LADRI**

L' assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi posti a riparo degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi nonché ai mezzi di prevenzione ed allarme, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e senza l' applicazione di eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza con il limite di **Euro 6.000,00** per evento.

### **ENTI ALL'APERTO**

Relativamente alla partita di cui alla Sez. B), per i soli enti all' aperto, la Società corrisponderà all' Assicurato l' 80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell' Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri. Pertanto in caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 20 delle C.G.A., senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall' importo così calcolato.

### **FURTO COMMESO CON CHIAVI AUTENTICHE**

La garanzia comprende il caso che l'autore del furto, estraneo all'Assicurato, abbia usato chiavi autentiche sottraendole al legittimo possessore o impossessandosene in modo fraudolento o con furto con scasso.

### **GARANZIA PER UFFICI**

Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stabilimenti vi sia la costante presenza di persone.

### **ATTI VANDALICI**

L' assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, escluso denaro e valori, cagionate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

### **COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI**

La polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L' indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell' interesse assicurato.

### **GARANZIA PER I LOCALI DISABITATI OD INCUSTODITI**

Si prende atto che i locali contenenti le cose assicurate possono anche essere incustoditi.

#### **MEZZI DI CUSTODIA RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE A**

Limitatamente alla garanzia furto l'assicurazione è operante alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che i valori assicurati siano riposti chiusi a chiave in mobili, armadi, armadi corazzati, casseforti o registratori di cassa.

#### **MEZZI DI CHIUSURA**

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica, rigida, vetri antisfondamento, metallo, lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm quadrati.

Relativamente ai locali con chiusura non conforme a quanto sopra esposto, fatta eccezione per i rischi protetti da impianto di allarme antifurto automatico, la Società in caso di sinistro corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità determinata ai sensi dell'art. 20 delle CGA, verrà liquidata senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

#### **FURTO COMMESSO IN OCCASIONE DI SCIOPERI E SOMMOSSE**

La garanzia è estesa al furto commesso in occasione di scioperi e sommosse.

#### **REINTEGRO AUTOMATICO**

Si conviene che in caso di sinistro, la somma assicurata per ciascuna partita, si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'Assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro.

#### **AMMANCHI**

La Società si impegna a rifondere alla Contraente le somme dovute a deficienze di cassa per contanti o valori riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti o comunque reperite e verificatesi dopo la stipulazione della presente polizza, esclusivamente in quanto causate da involontario errore nella gestione del denaro.

Il massimo risarcimento è di Euro 51,64 per ciascuno dei punti di incasso situati negli uffici comunali.

#### **COLPA GRAVE**

La Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati determinati anche da condotte gravemente colpose.

#### **RIVALSA**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato entro i limiti stabiliti dalla predetta sentenza.

<b>Ramo</b>	<b>Numero sinistro</b>	<b>Numero Polizza</b>	<b>Data avvenimento</b>	<b>Stato sinistro complessivo</b>	<b>Importo totale</b>
Furto	2012629850083	298500239220	17/08/2012	Chiuso - Liquidato	€ 150,00
Furto	2012629850096	298500239220	03/09/2012	chiuso - S.S.	
Furto	2013629850016	298500239220	17/07/2012	chiuso - S.S.	
Furto	2013629850018	298500239220	09/04/2013	chiuso - S.S.	
Furto	2013629850019	298500239220	07/04/2013	Chiuso - Liquidato	€ 250,00
Furto	2013629850040	298500239220	20/07/2013	chiuso - S.S.	
Furto	2013629850041	298500239220	17/07/2013	chiuso - S.S.	
Furto	2013629850047	298500239220	13/08/2013	Chiuso - Liquidato	€ 400,00
Furto	2013629850061	298500239220	30/10/2013	chiuso - S.S.	
Furto	2013629850066	298500239220	27/10/2013	chiuso - S.S.	
Furto	2013629850067	298500239220	14/11/2013	chiuso - S.S.	
Furto	2013629850068	298500239220	19/11/2013	chiuso - S.S.	
Furto	2013629850079	298500239220	27/11/2013	chiuso - S.S.	
Furto	2013629850080	298500239220	17/11/2013	Chiuso - Liquidato	€ 250,00
Furto	2013629850081	298500239220	05/12/2013	Chiuso - Liquidato	€ 960,00
Furto	2014629850025	298500239220	10/02/2014	chiuso - S.S.	
Furto	2014629850026	298500239220	13/02/2014	Chiuso - Liquidato	€ 200,00
Furto	2014629850031	298500239220	09/04/2014	chiuso - S.S.	
Furto	2014629850095	298500239220	27/01/2014	Aperto	